





CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE

Sito in Via S. Pertini a Cutrofiano PERIODO 01.09.2024 - 31.08.2027

Approvato con Deliberazione della G.C. n.

TITOLO I: OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART.1 FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

ART. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 3 ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO

ART.4 ORGANIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

ART.5 ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL NIDO

ART.6 MODALITA' DI AMMISSIONE E FREQUENZA DEI BAMBINI

ART. 7 PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVE

ART.8 RENDICONTO DELLA GESTIONE

ART. 9 CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA IMMOBILIARE E DOTAZIONE DI ARREDI

ART. 10 UTILIZZO DELL'IMMOBILE COMUNALE, CANONE E UTENZE

ART. 11 PERSONALE IMPIEGATO DAL CONCESSIONARIO

TITOLO II: DURATA, VALORE DELLA CONCESSIONE E PREZZO DI AGGIUDICAZIONE

ART.12 DURATA DELLA CONCESSIONE

ART.13 VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

TITOLO III: NORME RELATIVAMENTE ALLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

ART. 14 SCELTA DEL CONCESSIONARIO

ART. 15 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

TITOLO IV: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E IMPEGNI DEL CONCEDENTE

ART.16 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

ART. 17 SEGRETO PROFESSIONALE E TUTELA DELLA PRIVACY

ART. 18 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

ART. 18.1 CLAUSOLA SOCIALE

ART.19 RISPETTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SULLE

EMERGENZE

ART. 20 CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

ART.21 ONERI A CARICO DEL COMUNE

TITOLO V: FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE- REVISIONE PREZZI

ART. 22 FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO

ART. 23 REVISIONE PREZZI

TITOLO VI: RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

ART. 24 RESPONSABILITA' ART. 25 ASSICURAZIONI

TITOLO VII: ALTRE NORME DI DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 26 PENALITÀ

ART. 27 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO







ART. 28 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 29 GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

ART. 30 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 31 DECADENZA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 32 CONTROVERSIE

ART. 33 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 34 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

ART. 35 RICHIAMO ALLA LEGGE E AD ALTRE NORME

ALLEGATI:

- PLANIMETRIA ASILO NIDO COMUNALE DI VIA S. PERTINI







TITOLO I: OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Art.1 - Finalità della concessione

La finalità della presente concessione è offrire il servizio di asilo nido ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni e alle loro famiglie, prioritariamente residenti nel territorio di Cutrofiano.

Gli obiettivi generali del servizio sono:

- offrire ai bambini un luogo accogliente, di cura, di formazione e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali;
- sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi;
- valorizzare le competenze e le risorse genitoriali, coinvolgendo le famiglie nella gestione del servizio secondo le proprie capacità e disponibilità, promovendo la loro partecipazione anche nelle forme previste dalla cooperazione sociale;
- produrre, promuovere e diffondere la ricerca e la cultura sull'infanzia, per informare e sensibilizzare la comunità sui temi inerenti l'educazione, per accrescere le competenze relazionali di genitori ed educatori nei confronti dei bambini e per contribuire alla costruzione di una "città a misura di bambino/a".

Art. 2 - Oggetto della concessione

Oggetto della presente concessione è la gestione del servizio pubblico di asilo nido di Cutrofiano sito in v. Pertini.

La ricettività prevista (comprensiva del 15% aggiuntivo consentito dalla normativa vigente) è pari a n. 35 posti per bambini/bambine di età compresa tra i tre ed i trentasei mesi, nel rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio definiti dalle leggi di settore, dalla normativa regionale vigente e da eventuali disposizioni che potrebbero essere emanate in materia.

La gestione del servizio deve essere svolta dal concessionario nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, del progetto educativo, della carta dei servizi e delle norme sanitarie.

Il servizio di asilo nido è rivolto ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni d'età e ha la finalità di garantire un servizio sociale ed educativo di interesse pubblico, supportato da adeguati strumenti formativi di ordine culturale e relazionale, ponendosi in continuità con tutte le istituzioni coinvolte e con il territorio, integrando e supportando l'azione educativa della famiglia.

Il servizio concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione dei bambini, nel quadro di una politica per la prima infanzia a garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto della identità individuale, culturale e religiosa.

L'asilo nido costituisce, inoltre, un servizio di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, quale strumento a supporto di una migliore organizzazione dei nuclei familiari.

In tal senso il progetto educativo ha il delicato compito di interpretare i bisogni dei bambini e, pertanto, di calibrare, anche in accordo con la famiglia, ogni intervento didattico-educativo sulla base delle esigenze proprie dell'infanzia.

Il servizio deve garantire, altresì, il diritto all'inserimento e alla integrazione dei bambini diversamente abili, secondo quanto previsto all'articolo 12 comma 5 della L. n. 104/1992 e per essi, anche in collaborazione con i servizi competenti della ASL, devono essere definiti progetti educativi specifici.

Devono essere assicurate prestazioni che garantiscano:

a) sostegno alle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative; c) stimolazione allo sviluppo e socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere psicofisico e per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.

Durante la permanenza del bambino nella struttura devono essere garantiti i servizi di igiene del bambino, il servizio mensa, il servizio di cura e sorveglianza continuativa del bambino, il tempo di riposo in uno spazio adeguatamente attrezzato, lo svolgimento del progetto educativo che preveda attività educative e attività ludico-espressive, le attività ricreative di grandi gruppi, attività laboratoriali e di prima alfabetizzazione.







Deve essere elaborato un progetto educativo per ciascuna unità funzionale minima o sezione, ivi incluse le personalizzazioni necessarie in relazione alle diverse esigenze dei bambini componenti la sezione.

Il quadro delle prestazioni minime richieste è oggetto di proposte di miglioramento ed integrazione in fase di offerta da parte del concorrente concessionario ed è relativo a:

- Servizi EDUCATIVI differenziati per fasce di età e atti a garantire l'adempimento delle prescrizioni della L. 104/1992;
- Attività AUSILIARIE, ivi inclusa la fornitura di tutti i materiali per la pulizia e per la sanificazione;
- Attività di SOMMINISTRAZIONE PASTI;
- Fornitura di PRESIDI IGIENICI- SANITARI;
- Pagamento di tutte le UTENZE;
- MANUTENZIONE ORDINARIA della struttura, ovvero degli impianti, del bene immobile e dei beni mobili;
- MANUTENZIONE ORDINARIA dell'area giardino (tagli erba, potature piante, etc...);
- SOSTITUZIONE degli ARREDI, GIOCHI E ATTREZZATURE USURATE e/o integrazione ed implementazione degli stessi;
- GESTIONE AMMINISTRATIVA in ordine alle iscrizioni, formulazione e gestione delle graduatorie, elaborazione e riscossione delle tariffe mensili da applicare agli utenti sulla base delle indicazioni date dal Comune di Cutrofiano, gestione e presa in carico di eventuali situazioni di morosità, con connesso recupero coattivo delle somme, e con interruzione del servizio, previa comunicazione al Comune concedente;
- Altre eventuali attività innovative e sperimentali realizzabili in modo autonomo dal concessionario e rispondenti alla mission del servizio.

I concorrenti dovranno incentrare la propria offerta sui seguenti criteri gestionali:

- sviluppare un'offerta di servizio qualitativamente elevata, anche innovativa, rispondente ai differenti bisogni dei bambini/e e delle loro famiglie, capace di garantire la realizzazione delle finalità cui il servizio di asilo nido è deputato, in raccordo con altre risorse e servizi presenti sul territorio e in stretta relazione con la comunità locale e ai processi di inclusione sociale;
- attuare un servizio in grado di attuare soluzioni sempre più flessibili negli interventi e di prossimità alle famiglie, nel rispetto della normativa nazionale e regionale;
- programmare le attività educative con particolare attenzione alle tematiche ambientali;
- mettere in atto una gestione del servizio tesa all'efficacia ed efficienza, nonché al rispetto di tutte le disposizioni e normative vigenti e future, di qualunque rango;
- supportare l'assetto gestionale ed organizzativo del servizio con un sistema di controllo della qualità e quantità delle prestazioni rese, finalizzato al miglioramento dei risultati, ad un elevato standard di soddisfazione degli utenti e al contenimento dei costi.

L'immobile ad oggi destinato a servizio di asilo nido, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature sono consegnati al concessionario per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano, per la gestione dell'attività del servizio oggetto della concessione stessa e delle eventuali proposte innovative e/o sperimentali, connesse ed integrabili con la mission del servizio.

La gestione della struttura e l'erogazione delle prestazioni sono, inoltre, disciplinati dalle disposizioni di seguito riportate:

- L.328 dell'8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e ss.mm.ii.;
- L. R. n.19 del 10 luglio 2006 e ss.mm.ii. "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini";
- Regolamento Regionale n.4 del 18 gennaio 2007, applicativo della L.R. n.19./2006 e ss.mm. e ii.;
- Regolamento Regionale n.10 del 26 giugno 2008 sui regimi di aiuto per le strutture e i servizi socio-assistenziali, come modificato dal Regolamento Regionale n.27 del 1dicembre 2008;

Art. 3 - Organizzazione generale del servizio

Il servizio oggetto della concessione dovrà essere prestato nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative del Comune di Cutrofiano, disciplinanti il servizio asilo







nido, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza di tutte le disposizioni future che le autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

E' dovere del concessionario informare al più presto i servizi socio-assistenziali del Comune di residenza del minore, dell'eventuale presenza di manifestazioni di malessere che potrebbe essere sintomo di disagio familiare, ove è opportuno che intervenga il servizio sociale.

Il servizio di asilo nido non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore.

In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

La gestione del servizio dovrà avvenire secondo le modalità descritte nel progetto gestionale presentato dal concessionario in sede di gara, che dovrà contenere le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio.

Il concessionario effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri.

Nei confronti del Comune, ogni incombenza, obbligo, onere relativi all'organizzazione del servizio sono a carico del concessionario che ne risponde in maniera totale.

Il concessionario dovrà redigere e consegnare, entro 2 mesi dall'inizio della concessione e tenere aggiornati durante tutta la vigenza della concessione, i seguenti documenti:

- Piano di gestione dell'emergenza;
- Piano delle manutenzioni ordinarie dell'immobile con relativo registro;
- Piano di organizzazione degli spazi;
- Piano di gestione dei servizi generali.

I suddetti documenti dovranno essere variati a cura del concessionario su richiesta motivata del Comune.

Il concessionario, inoltre, si obbliga a richiedere e ad ottenere dall'ente competente, nei tempi necessari per l'apertura dell'asilo nido alla data prevista, l'iscrizione/aggiornamento al catalogo telematico dell'offerta dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza come previsto da A.D. Regione Puglia del 1425 del 17.12.2012 e ss. modificazioni ed integrazioni.

Il concessionario è inoltre tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi secondo le modalità previste dall'art.7 del Reg. Reg. 4/2007, dell'art. 58 della legge regionale 19/2006 e delle disposizioni vigenti in materia.

Il concessionario è tenuto a dare adeguata pubblicità della carta dei servizi agli utenti e nella stessa dovranno essere riportati, tra le altre cose, i livelli di qualità e quantità delle prestazioni cui il concessionario si obbliga, nonché tutte quelle disposizioni (compreso il regime tariffario) che regolano i rapporti con l'utenza.

La carta di qualità dei servizi deve essere sottoscritta dal concessionario e consegnata a tutti gli utenti ammessi al servizio.

La Carta dei servizi dovrà essere oggetto di revisione e aggiornamenti almeno annuali in modo da mantenere la coerenza con il servizio reso, e comunque ogni qualvolta il Comune modifichi le condizioni del servizio che abbiano ripercussioni sull'utenza.

Ogni onere relativo alla stampa e alla diffusione della carta dei servizi sarà a totale carico del concessionario.

Inoltre, il concessionario dovrà rispettare per tutta la durata di vigenza della concessione tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche del Comune, vigenti e future, e contenute in atti amministrativi dei vari organi dell'Ente, riconoscendo espressamente in capo a quest'ultimo una significativa ed essenziale funzione di programmazione e di indirizzo.

L'organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il servizio, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

Il concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente concessione, dovrà garantire:

- a) il rispetto dell'apertura e dell'orario di funzionamento del servizio;
- b) il rispetto della programmazione, del coordinamento e della realizzazione delle attività educative ed ausiliarie previste;
- c) la presenza di personale adeguatamente formato, garantendo le sostituzioni in caso d'assenza, nel rispetto della normativa vigente;
- d) la selezione, formazione, organizzazione ed aggiornamento del proprio personale;







- e) la fornitura di tutto il materiale idoneo a garantire l'operatività del servizio oltre che degli arredi e attrezzature ad esso necessari;
- f) la gestione dei rapporti con le famiglie, con gli Uffici del Comune di Cutrofiano, con l'ASL competente per territorio, e con tutti gli enti e istituzioni in qualche modo interessati;
- g) la gestione della rete con i servizi territoriali;
- h) la gestione, ivi compresa la stipula delle convenzioni secondo la normativa vigente, di tirocini e di attività di volontariato all'interno della struttura;
- i) la gestione dei rifiuti nel rispetto delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale di Cutrofiano;
- j) la verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale dell'immobile;
- k) la manutenzione dell'immobile in stato di decoro e piena efficienza funzionale dell'immobile;
- l) la realizzazione di attività e servizi sperimentali ed innovativi nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purché compatibili con la struttura stessa e non interferenti con il servizio principale.

L'organizzazione del servizio proposta dovrà essere conforme alle leggi di riferimento, alle quali si rimanda per quanto non esplicitamente indicato nel presente schema di capitolato, al progetto generale del servizio, di cui al presente articolo.

Nell'ammissione degli utenti in relazione ai posti vacanti, è obbligo del concessionario dare la priorità ai residenti del Comune di Cutrofiano.

Art. 4 – Organizzazione e somministrazione dei pasti

Sarà a completo carico del concessionario l'intero processo relativo alla refezione.

All'interno della struttura, come risulta dalla planimetria allegata, non è presente una cucina ma un locale sporzionamento.

Il concessionario dovrà, comunque, garantire la somministrazione dei pasti per gli utenti dell'asilo nido e rispettare, nella gestione del servizio, le tabelle dietetiche autorizzate dall'ASL.

In particolare, dovrà essere assicurato l'impiego di prodotti di prima qualità, il più possibile provenienti dal territorio e il più largo uso di prodotti biologici.

II concessionario ha l'obbligo di fornire diete speciali a bambini con accertate allergie alimentari su prescrizione del pediatra di base e alimentazione differenziata nel rispetto della cultura di appartenenza.

Il costo dei pasti sarà a carico direttamente degli utenti del servizio.

Il personale del nido dovrà garantire:

- a) somministrazione dei pasti;
- b) porzionatura e distribuzione dei pasti nella zona alimentazione;
- c) allestimento dei tavoli con posa di idonee tovagliette, e preparazione dei coperti;
- d) pulizia di locali, arredi in uso ed attrezzature utilizzate;
- e) gestione del sistema di autocontrollo igienico previsto dal D.Lgs. 155/97 (HACCP) per la parte del processo distributivo di propria competenza.

Al fine di vigilare in ordine all'espletamento del detto servizio, in aggiunta agli organi istituzionalmente preposti, il Comune promuoverà la costituzione di un Comitato di controllo Mensa, al quale parteciperanno anche alcuni genitori, che effettuerà verifiche a campione dei pasti erogati con la supervisione tecnica di Tecnologo Alimentare incaricato a svolgere attività di controllo funzionale sul Servizio di Mensa.

Art. 5 - Orario di funzionamento del nido

Il servizio deve essere garantito almeno per 47 settimane all'anno di apertura effettiva, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle 18,30.

Sono fatte salve proposte che amplino l'orario di apertura e che verranno valutate tra i servizi integrativi e migliorativi. Il servizio offre la possibilità di frequenza a tempo pieno, tempo ridotto e part-time (mattutino e pomeridiano).

É possibile la turnazione settimanale del part-time (tra mattutino e pomeridiano) qualora la richiesta sia motivata da specifiche esigenze lavorative dei genitori e sia conciliabile con l'organizzazione e la gestione del servizio.

Per l'entrata degli utenti, il concessionario garantisce orari flessibili e adeguati alle esigenze delle famiglie.







Art. 6 - Modalità di ammissione e frequenza dei bambini

L'ammissione dei bambini avverrà con modalità e tempi che rispettino la graduatoria dei richiedenti che viene formulata ed aggiornata dal concessionario, in accordo con il Comune di Cutrofiano e nel rispetto delle direttive dallo stesso Comune impartite.

Nell'ammissione si dovrà dare priorità alle famiglie residenti nel Comune di Cutrofiano.

In caso di ritiro dei bambini il concessionario provvederà a nuovi inserimenti fino all'esaurimento della graduatoria. Dovrà essere previsto l'inserimento di bambini diversamente abili certificati ai sensi della Legge 104/92.

Art. 7 - Programmazione attività educative

Particolare importanza riveste, nell'organizzazione del servizio, la programmazione e la gestione delle attività educative a favore dei minori.

Prima dell'inizio dell'anno educativo (settembre-luglio), entro massimo il 30 agosto di ogni anno, il concessionario predispone per iscritto la programmazione annuale e la trasmette al Comune.

Il personale educativo presenta la programmazione annuale ai genitori del nido in specifiche riunioni da tenersi nel mese di settembre.

Lo stato di attuazione della programmazione annuale viene verificato tramite incontri periodici tra il Comune di Cutrofiano e il concessionario e tramite una relazione che il concessionario deve trasmettere per iscritto all'Ente, entro il 10 agosto di ogni anno, a conclusione dell'anno educativo.

La relazione deve anche illustrare l'andamento gestionale, i risultati ottenuti nelle varie attività e contenere suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del servizio.

Il Comune di Cutrofiano si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni o/e chiarimenti, ed ha inoltre la facoltà di chiedere motivatamente delle modifiche.

Il personale preposto del Comune che attuerà il controllo e la verifica del servizio e del rispetto delle normative di legge ha diritto di accesso e di permanenza senza limitazioni all'interno del servizio affidato al concessionario, oltre il diritto di richiedere al concessionario i documenti attestanti la regolarità della gestione affidata.

Altre tipologie di servizi aggiuntivi/migliorativi: il concessionario potrà realizzare altre tipologie d'offerta di servizi socio-educativi per la prima infanzia nel rispetto dei requisiti minimi strutturali previsti dalla normativa regionale. I servizi nella fattispecie e a titolo esemplificativo possono essere:

- servizio di nido estivo, da attuarsi durante il mese di agosto;
- servizio post- nido, cioè prolungamento dell'orario pomeridiano;
- altri eventuali servizi da programmare ed effettuare nei tempi di sospensione dell'attività ordinaria;
- ludoteca per bambini/e in età prescolare (3-6 anni) e in età scolare (6-10 anni) di Cutrofiano, ma anche dei turisti che numerosi convergono su Cutrofiano;
- animazione e baby party per feste di compleanno.
- altri servizi.

Art. 8 - Rendiconto economico della gestione

Entro il mese di febbraio di ogni anno, il concessionario presenta al concedente il rendiconto della gestione del servizio, in riferimento all'esercizio economico precedente coincidente con l'anno solare, corredato da adeguata documentazione.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario.

Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili.

Art. 9 - Caratteristiche della struttura immobiliare e dotazione di arredi

L'asilo nido ha sede all'interno dell'edificio di proprietà comunale sito in v. Pertini.

L'intero complesso è situato al piano terra e dotato di giardino, come da planimetria allegata.

La struttura viene concessa già attrezzata.







Il concessionario si obbliga a proprie spese a completare l'arredo e le attrezzature che risultassero necessarie, nonché a sostituire quelle che durante la vigenza del rapporto non siano più idonee all'utilizzo.

La struttura immobiliare dovrà essere adibita dal concessionario alla gestione del servizio di asilo nido così come descritto nel presente atto, nello schema di contratto ed in tutti gli atti ivi menzionati.

Il concessionario potrà svolgere nella struttura anche quelle attività innovative e sperimentali, proposte nell'offerta e realizzabili in modo autonomo dallo stesso, allo scopo di migliorare gli aspetti qualitativi ed economici del progetto. Tali attività dovranno essere compatibili con il servizio di asilo nido e con la vocazione tipica della struttura affidata in gestione e non dovranno interferire con i livelli minimi di prestazione e qualità fissati dal Comune per il servizio principale, previa comunque espressa autorizzazione del Comune.

Il termine essenziale per l'inizio di svolgimento del servizio di asilo nido nella struttura è il 01/09/2024. Entro il termine del 25 agosto 2024, il concessionario deve provvedere a redigere in contraddittorio con gli incaricati del Comune, un verbale di presa visione, idoneità e presa d'atto dello stato, di fatto e di diritto, del complesso immobiliare, degli arredi e delle attrezzature secondo l'inventario del Comune.

Al momento della sottoscrizione congiunta del verbale di consegna, il concessionario deve esplicitare per iscritto la presa in consegna della struttura immobiliare e del contenuto della stessa per l'esecuzione del servizio.

La struttura immobiliare e il contenuto della stessa alla fine della concessione (per qualunque causa sia determinata, ossia scadenza naturale, decadenza, revoca o comunque cessazione del rapporto concessorio) dovranno essere riconsegnati a norma, in un adeguato stato di sicurezza ed esercizio.

Eventuali migliorie e/o sostituzioni e/o integrazioni, di qualunque genere, afferenti la struttura immobiliare e/o il contenuto della stessa, saranno considerate a tutti gli effetti di proprietà del Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere ad:

- accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione della struttura e del contenuto della stessa, dati in consegna al concessionario;
- effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra il Comune e il concessionario in merito alla cessazione della concessione.

Lo stato di conservazione della struttura e del contenuto della stessa verrà accertato, congiuntamente dal Comune e dal concessionario, in un apposito verbale di riconsegna, sulla base dell'esame della documentazione del servizio e di eventuali prove che il Comune riterrà di effettuare, nonché di visite e sopralluoghi alla struttura.

Nel caso in cui il concessionario non riconsegni la struttura e il contenuto di questa secondo le modalità previste dal presente articolo, il Comune inviterà lo stesso ad eseguire gli interventi necessari; trascorsi 30 giorni dal suddetto invito, vi provvederà direttamente il Comune trattenendo le relative spese dalla cauzione definitiva disciplinata nel contratto di concessione o dalle eventuali somme ancora dovute.

Il Comune potrà accedere ed utilizzare i locali dell'asilo nido per iniziative istituzionali e riunioni, in orari di chiusura del servizio al pubblico e previa comunicazione scritta al concessionario.

Il Comune, in qualunque momento, potrà ispezionare i locali e chiedere al concessionario di adottare tutti quei provvedimenti che il concedente stesso riterrà opportuni per il mantenimento del buon stato manutentivo della struttura, per un migliore servizio agli utenti e per una corretta osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 10 - Utilizzo dell'immobile comunale, canone e utenze

Per la disponibilità dell'immobile di proprietà comunale, il canone annuo è stabilito in un minimo di € 6.000,00, importo soggetto a rialzo in sede di offerta economica.

Il canone annuo dovrà essere corrisposto al Comune in un'unica rata entro il 30 aprile di ogni anno, con le modalità determinate dal Concedente.

Il canone, a far data dal secondo anno di vigenza della concessione, sarà soggetto annualmente ad adeguamento in base alla variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, considerando la variazione registrata a dicembre dell'anno precedente (qualora non fosse disponibile, si considererà l'ultimo mese disponibile) a quello di rilevazione (mese di aprile).

Il concessionario avrà l'obbligo della manutenzione ordinaria dell'immobile messo a disposizione nonché degli impianti, degli arredi e delle attrezzature in dotazione, senza alcun onere a carico del Concedente e dovrà garantire l'efficienza ed il funzionamento del nido, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.







Sono, inoltre, a carico del concessionario, le spese di manutenzione straordinaria per danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori o da parte degli utenti e le spese per la TARI.

Per le utenze (esempio spese telefoniche, energia elettrica, acqua, tassa rifiuti, ecc...), il concessionario dovrà provvedere alla voltura degli attuali contratti a proprie spese e al pagamento diretto delle utenze.

Alla scadenza del contratto, il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni.

Al termine di scadenza della presente concessione, la responsabilità della custodia dei locali concessi permane a carico del concessionario fino a quando non venga redatto, in contraddittorio tra le parti, il relativo verbale di rilascio, sulla base dell'effettivo riscontro con il verbale allegato al contratto stipulato.

Art. 11 - Personale impiegato dal concessionario

Per l'espletamento del servizio di cui alla presente concessione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento regionale n. 4/2007 e ss.mm.ii., sono richieste le seguenti figure professionali:

- coordinatore pedagogico;
- educatori e, in particolare, 1 educatore ogni 5 bambini di età compresa tra i 3 e i 22 mesi; 1 educatore ogni 8 bambini di età compresa tra i 13 e i 24 mesi e 1 educatore ogni 10 bambini di età compresa tra i 25 e i 36 mesi;
- in presenza di bambini diversamente abili, 1 educatore per ogni bambino;
- addetti ai servizi generali e, in particolare, 1 addetto ai servizi generali ogni 20 bambini (per le attività somministrazione pasti e di personale ausiliario per l'assistenza alle sale e per le attività di bidelleria, pulizia, lavanderia):

Il concessionario dovrà indicare un responsabile amministrativo per la gestione dei rapporti con l'Ente concedente. Il personale del concessionario dovrà prestare la propria attività, assicurando lo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento del servizio.

Prima dell'avvio del servizio, l'aggiudicatario invierà nota scritta all'Ente concedente con l'elenco dettagliato del personale, specificando i dati anagrafici, il titolo di studio e di servizio e l'idoneità allo svolgimento delle connesse mansioni

Il Comune di Cutrofiano si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale ritenuto inidoneo e/o con qualifica non corrispondente a quella indicata nel presente Capitolato e indicata dalla normativa vigente.

Il concessionario inoltre è tenuto a sostituire il personale sul quale il Comune abbia espresso motivato giudizio di inidoneità o inadeguatezza al servizio.

Lo standard di personale in organico, educativo ed ausiliario, dovrà rispettare i valori di cui alla normativa vigente (Reg. Reg. Puglia 4/2007 e ss.mm.ii.).

Gli educatori devono essere in possesso di adeguato titolo di studio previsto dalla normativa vigente in materia.

Il concessionario ha il compito di provvedere alla formazione/aggiornamento del proprio personale, soprattutto educativo, in maniera continua.

La formazione difatti deve assumere valore strategico, coinvolgere tutta l'organizzazione dei servizi, diventare uno strumento di promozione della qualità.

A tal fine, il concessionario deve organizzare a suo carico la frequenza a corsi annuali, tenuti da formatori qualificati, specifici per il servizio concesso, comunicando al Comune, al termine di ogni anno educativo i corsi attivati e frequentati dal personale impiegato nel servizio.

Tutto il personale inoltre è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale e deve osservare diligentemente gli oneri e le norme previste in tutti gli atti relativi al servizio di cui trattasi.

Il coordinatore pedagogico, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente ed in coerenza con quanto indicato all'art. 46 del Reg. Reg. n. 4/2007 e ss. mm. ii., deve essere sempre reperibile durante l'orario di funzionamento dell'asilo nido.

Si richiede, inoltre, per il coordinatore un'esperienza maturata nel ruolo di coordinamento di asili nido di almeno due anni.







Il coordinatore ha il ruolo di responsabile del funzionamento del servizio nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Al coordinatore sono attribuiti compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di monitoraggio, di promozione e valutazione della qualità del servizio.

Il coordinatore è responsabile pedagogico e organizzativo, definisce e realizza il progetto educativo e organizza le prestazioni necessarie al suo corretto svolgimento al fine di garantire la qualità educativa, la coerenza e la continuità degli interventi, verificarne i risultati, promuovere il confronto con le famiglie e predisporre piani di formazione

Il coordinatore deve essere presente all'asilo nido in orari da concordare con il Comune e che siano funzionali al suo ruolo.

Deve, inoltre, essere reperibile telefonicamente negli orari di apertura del servizio e garantire una presenza presso il servizio di almeno 15 ore settimanali.

Oltre al coordinamento pedagogico, il concessionario deve individuare un responsabile amministrativo, per gli aspetti gestionali/amministrativi del servizio (incarico che può anche essere attribuito al coordinatore medesimo).

Tale incaricato tiene i rapporti con il referente comunale del servizio, a cui deve relazionare sull'andamento del servizio e a cui deve tempestivamente segnalare ogni disfunzione, guasto o necessità di intervento tecnico straordinario.

Tra le sue responsabilità rientrano:

- rilevazione e trasmissione al Comune delle presenze degli utenti e degli operatori;
- conservazione e, su richiesta, trasmissione al Comune di copia delle ricevute di pagamento per le rette a carico delle famiglie.
- trasmissione della graduatoria e dell'elenco degli importi delle rette a carico dell'utente;
- conservazione e, su richiesta, trasmissione al Comune di copia delle fatture per le utenze.

Il concessionario, in relazione alla natura del servizio, è tenuto a limitare il più possibile le sostituzioni di personale al fine di evitare un elevato turn-over sull'utenza.

Il concessionario dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale, assicurativa, disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria.

Il concessionario impiega, per il servizio oggetto della concessione, persone che, oltre a possedere le qualifiche professionali richieste, siano perfettamente in regola con le posizioni previdenziali INPS e INAIL, con ogni assicurazione di legge, nonché buona condotta, ed assenza di incompatibilità penali.

Deve inoltre essere garantita, salvi i casi di forza maggiore, la stabilità del coordinatore pedagogico e del personale educativo e l'immediata sostituzione degli operatori in caso di assenza degli stessi per malattia, maternità, ferie e simili. A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà effettuare le opportune verifiche.

In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, il concessionario si impegna a:

- informare il Comune con un preavviso di almeno 10 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della Legge n. 146 del 12.06.1990;
- assicurare con i propri operatori le prestazioni previste dalla normativa e dai contratti di categoria vigenti per la copertura dei servizi minimi essenziali.

Prima dell'inizio di ogni anno educativo, entro 10 giorni precedenti all'avvio del servizio, il concessionario deve inviare all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo del personale, indicandone le specifiche mansioni, l'inquadramento contrattuale, il titolo professionale e l'attribuzione dei turni di servizio onde assicurare il corretto espletamento del servizio.

Ogni variazione che dovesse intervenire nel corso dell'anno educativo deve essere comunicata tempestivamente (entro due giorni) all'Amministrazione Comunale.

L'organico non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalle normative di riferimento per numero, mansioni, inquadramento ed orario lavorativo e comunque dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio, garantendo pertanto il rispetto del rapporto operatori/utenti e l'applicazione dei relativi parametri previsti dalla normativa vigente. Costituisce motivo di risoluzione immediata del contratto l'assenza, fin dal primo giorno di avvio del servizio di asilo nido, del numero necessario di educatori e di ausiliari, in base agli standard definiti dalla Regione Puglia e in relazione all'accreditamento del servizio.

Il concessionario si impegna ad assicurare la continuità del servizio con proprio personale idoneo nei casi di assenza o dimissione del personale in servizio, senza alcun costo aggiuntivo per il Comune.







Nel caso di sostituzioni definitive, il concessionario deve assicurare, a sue spese, una compresenza tra la persona uscente e quella entrante di almeno sei giorni lavorativi.

Al fine di garantire la continuità educativa, il concessionario è tenuto al rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi vigenti che regolamentano il cambio di gestione.

Il concessionario inoltre è direttamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti impiegati per lo svolgimento del servizio.

TITOLO II: DURATA, VALORE DELLA CONCESSIONE E PREZZO DI AGGIUDICAZIONE Art.12 - Durata della concessione

La concessione ha durata di anni tre (3), con inizio il 01/09/2024 e con termine il 31/08/2027.

Durante la vigenza della concessione il servizio di asilo nido ha inizio il primo giorno feriale di settembre e termina il 31 luglio di ogni anno, fatta salva diversa proposta più estesa da parte del concorrente concessionario, mentre l'assegnazione, gestione e custodia dell'immobile di via S. Pertini, ove si svolgerà detto servizio, sarà senza soluzione di continuità in capo al concessionario.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare la data di avvio del servizio, previo avviso all'impresa concessionaria, senza che la stessa possa vantare alcuna pretesa al riguardo.

La consegna del servizio potrà essere effettuata anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, e l'impresa aggiudicataria dovrà rendersi disponibile a iniziare il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Art. 13 - Valore stimato della concessione:

Il valore stimato della concessione per l'attività di gestione del servizio di asilo nido per un periodo di anni 3 e per un periodo di funzionamento di 11 mesi all'anno, è stimato in complessivi € 831.600,00.

Il suindicato valore è determinato sulla base del massimo di bambini ospitabili, pari a 35, moltiplicato per il valore del buono educativo, di euro 720,00, fissato all'art. 10 dell' "Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari per l'accesso ai servizi educativi per minori da zero a tre anni accreditati nel Catalogo telematico dell'offerta per minori zerosei tramite buoni educativi per minori (a.e. 2023/2024) - PR Puglia FESR-FSE+ 2021–2027 - Asse VI "Istruzione e Formazione" - Azione 6.3 "Interventi per garantire l'accesso universale all'istruzione", approvato dalla Regione Puglia con Atto Dirigenziale n. 367 del 06.12.2023.

Nessun credito potrà vantare il concessionario nei confronti del Comune di Cutrofiano nel caso in cui il numero di utenti frequentanti risulti essere inferiore.

E' trasferito al concessionario il rischio operativo della gestione del servizio oggetto della presente Concessione, ai sensi dell'art. 177, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, in linea con quanto previsto dalla c.d. direttiva europea concessioni (direttiva 2014/23/UE).

Il contratto è finanziato mediante riscossione diretta del concessionario, per l'intero periodo della concessione, delle rette di frequenza dell'utenza

Il concessionario provvederà a richiedere la retta e le quote mensili accessorie fisse e variabili, direttamente agli utenti mediante l'applicazione a ciascuno di essi della tariffa a loro carico.

L'importo, pertanto, deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all'intera gestione (spese del personale, materiale d'igiene, materiale didattico e ogni altro onere specificato nel presente capitolato), ad eccezione del costo del pasto.

L'intero processo relativo alla refezione sarà a completo carico del concessionario che dovrà assicurare la fornitura e la somministrazione dei pasti nel rispetto delle tabelle dietetiche (approvate dal competente servizio dell'ASL) e di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia, garantendo, altresì, l'utilizzo di prodotti alimentari di prima qualità o scelta, ivi compresi prodotti biologici e provenienti da aziende pugliesi.

Il concessionario ha l'obbligo di fornire diete speciali a bambini con accertate allergie alimentari, su prescrizione del medico pediatra di base e richiesta dei genitori e alimentazione differenziata nel rispetto della cultura di appartenenza Con il corrispettivo richiesto ed accettato, il prestatore si intende compensato di qualsiasi sua pretesa nei confronti del Comune per il servizio di cui trattasi o per quanto connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto per nuovi o maggiori compensi.







TITOLO III: NORME RELATIVA ALLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Art. 14 - Scelta del concessionario

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, secondo quanto disposto dagli artt. 182, 14 e 71 del D. Lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, procrastinare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 108, comma 10, del Decreto Legislativo n. 36 del 2023.

Nella procedura di gara non trova applicazione la normativa in materia di suddivisione in lotti di cui all'art. 58 del Codice dei contratti pubblici, in ragione dell'unitarietà del servizio richiesto al concessionario.

Trovano applicazione, invece, l'art. 104 del D.lgs. n. 36/2023 in materia di avvalimento, nonché le prescrizioni in esso contenuto relative al possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale.

Art. 15 - Criteri di aggiudicazione

Il concessionario sarà individuato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e secondo i criteri che saranno dettagliati nel Disciplinare di gara.

TITOLO IV: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E IMPEGNI DEL CONCEDENTE

Art.16 - Oneri a carico del concessionario

Il concessionario dovrà garantire le seguenti attività e i seguenti servizi:

- il rispetto del calendario delle attività programmate e l'orario;
- attività di promozione del servizio (stampa manifesti, materiale informativo...);
- campagne informative su aperture iscrizioni, sul sistema tariffario in uso ed eventuali modifiche del sistema tariffario;
- raccolta delle domande d'iscrizione all'asilo nido con relativa documentazione;
- predisposizione della graduatoria, congiuntamente al competente referente comunale e secondo i criteri indicati dall'Amministrazione comunale;
- la gestione delle iscrizioni e degli inserimenti all'asilo nido in base alle graduatorie formatesi;
- programmazione e svolgimento delle attività educative;
- cura e igiene personale del bambino;
- sorveglianza continuativa;
- il tempo di riposo del bambino negli spazi all'uopo attrezzati;
- presenza di personale educativo ed ausiliario necessario, garantendo le sostituzioni in caso d'assenza, nel rispetto della normativa vigente;
- la sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente;
- la fornitura di tutto il materiale igienico sanitario destinato ai bambini, compresi pannolini a perdere di primaria qualità;
- la fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico, di consumo e giochi;
- la fornitura della biancheria necessaria (lenzuolini, coperte, etc...);
- selezione, formazione, organizzazione del proprio personale;
- somministrazione e assistenza ai pasti;
- igiene e pulizia dei locali e di tutto il materiale necessario;
- servizio lavanderia;
- manutenzione ordinaria dell'immobile, impianti e giardino;
- gestione e smaltimento dei rifiuti;
- voltura e gestione con oneri a proprio carico dell'utenza telefonica;
- pagamento di tutte le utenze e imposte;
- gestione rapporti con le famiglie, con gli uffici del Comune di Cutrofiano, con l'Asl competente per territorio;







- calcolo, fatturazione e riscossione delle tariffe dovute su base mensile in considerazione delle fasce Isee e delle indicazioni fornite dal Comune di Cutrofiano;
- collaborazione con il Comune di Cutrofiano per la promozione sul territorio del servizio di asilo nido;
- gestione dei solleciti di pagamento, dell'insoluto e dell'eventuale dimissione dal servizio in caso di morosità previa comunicazione al Comune di residenza;
- collegamento con le locali scuole dell'infanzia anche e soprattutto ai fini di un ottimale inserimento/passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia;
- mantenimento dell'immobile in stato di decoro;
- verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale degli immobili, segnalando tempestivamente al concedente gli interventi straordinari necessari ed i correttivi e dispositivi di miglioria funzionale e gestionale ritenuti utili;
- realizzazione di attività e di servizi sperimentali e innovativi nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purché compatibile con la struttura e non interferenti con il servizio di asilo nido;
- responsabilità e realizzazione interventi/attività per il mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento del servizio e della struttura;
- coordinamento pedagogico: il coordinamento pedagogico del servizio deve essere affidato a personale dipendente del concessionario in possesso dei titoli richiesti dalla normativa regionale in materia

Inoltre, sono a carico del concessionario:

- la tenuta di una documentazione aggiornata relativa agli utenti del servizio.
- l'elaborazione e la trasmissione di tutte le informazioni e dati statistici che possono essere utilizzati per adempiere a debiti informativi o utili alla programmazione del Comune e di Regione Puglia;
- il pagamento di tutte le utenze e le tasse e imposte, nessuna esclusa, relativa alla concessione del servizio di asilo nido;
- la fornitura l'integrazione e la eventuale sostituzione degli arredi, ivi incluse le tende e la biancheria. Gli arredi e attrezzature rimarranno di proprietà del Comune di Cutrofiano al termine della Concessione;
- la fornitura delle attrezzature informatiche e telefoniche necessarie all'espletamento del servizio;
- le spese relative all'assicurazione da sottoscriversi per i servizi svolti;
- la stipula per proprio conto dei contratti di manutenzione ordinaria degli impianti, della struttura e del giardino;
- la comunicazione, entro venti giorni dall'atto di affidamento, del nominativo del proprio responsabile per la sicurezza, così come previsto dalla legge 81/2008 e ss.mm.ii. e del nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili;
- ogni altra attività necessaria al corretto svolgimento del servizio di asilo nido.

Art. 17 - Segreto professionale e tutela della privacy

Il personale impiegato dall'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, la tutela della privacy in osservanza del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché al rispetto della deontologia professionale.

Il concessionario, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 è responsabile dei dati in suo possesso riguardanti gli utenti e i loro familiari e pertanto deve curare tutti gli adempimenti previsti in tema di sicurezza e conservazione dei dati.

Art. 18 - Trattamento dei lavoratori

Il concessionario si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, un numero di personale adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso qualitativamente e quantitativamente conforme a quanto disposto dal presente capitolato.

Tutto il personale adibito al servizio deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.







L'impresa aggiudicataria dovrà osservare, nei riguardi di tutto il personale impiegato (dipendenti o soci lavoratori) nello svolgimento del servizio, tutte le leggi, i regolamenti, e i contratti collettivi disciplinanti il rapporto di lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale e assicurativa.

Precisamente il concessionario si impegna nei confronti del personale:

- ad applicare i contratti collettivi nazionali Scuole private- Aninsei/Assoscuola e Scuole Materne Fism del oppure altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori;
- ad osservare le norme in materia previdenziale, contributiva e assistenziale, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii..

Il concessionario per tutta la durata del servizio garantisce la presenza di personale richiesto e idoneo per lo svolgimento del servizio.

Il concessionario si impegna ad assicurare iniziative di formazione, aggiornamento e di programmazione/verifiche al proprio personale, sostenendone direttamente ed interamente i relativi oneri economici.

Il concessionario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dal proprio personale a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

Il concessionario deve garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per tutto il personale impiegato nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dalle relative normative.

Il concessionario è l'unico responsabile di qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il concessionario riconosce che il Comune di Cutrofiano risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'impresa stessa e il proprio personale.

Art.18.1 - Clausola sociale

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al CCNL Scuole private- Aninsei/Assoscuola e Scuole Materne Fism, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL applicabile.

In considerazione del mutamento delle condizioni di esecuzione della concessione rispetto alla concessione stipulata con l'operatore uscente, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con il concessionario e sindacati.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto saranno riportati nel progetto di fattibilità, con indicazione del numero degli addetti, dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

In considerazione della tipologia e dell'oggetto della presente concessione e tenuto conto del mercato di riferimento, Il concessionario, ai sensi dell'art. 57 Dlgvo 36/2023, si impegna ad assumere, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari al 15% di occupazione femminile, una quota pari al 15% di occupazione giovanile e a favorire l'inclusione lavorativa di persone con disabilità o svantaggiate.

Art. 19 - Rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulle emergenze

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Resta inteso che il concessionario, nel redigere l'offerta, tenga conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.

Nel caso di utilizzo di attrezzature o macchinari di proprietà del Comune, è riconosciuto all'aggiudicatario l'utilizzo temporaneo degli stessi. Tale possesso decade automaticamente con il decadere del contratto.







E' in ogni caso vietato che le cose, le attrezzature, i macchinari di proprietà del Comune vengano asportati, trafugati, portati al di fuori delle strutture o dalle aree di proprietà del Comune stesso, o vengano utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali siano stati costruiti o per i quali siano stati destinati.

Al fine di poter far svolgere gli adempimenti di cui sopra il concessionario ha la facoltà di procedere al sopralluogo dei luoghi di lavoro prima dell'inizio dei servizi di cui alla presente concessione.

Il concessionario dovrà, inoltre, redigere il Documento di Valutazione del Rischio Interferenze per ogni attività che coinvolge altri lavoratori, che svolgono temporaneamente le loro attività nella struttura (a titolo esemplificativo e non limitativo: incaricati delle manutenzioni).

Il concessionario dovrà provvedere in autonomia, con propri mezzi e personale, a realizzare un piano di emergenza nell'eventualità di incidenti casuali quali terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti, conforme a tutte le norme in materia di evacuazione e di messa in sicurezza di tutte le persone ivi presenti a qualsiasi titolo.

A tal fine il concessionario dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano prestabilito e verificato di fuga nel massimo della sicurezza dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti addestramenti. Copia di tale documento deve essere tempestivamente trasmessa all'Amministrazione Comunale.

Art. 20 - Criteri ambientali minimi (CAM)

Ai sensi dell'art. 57 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, il concessionario dovrà garantire il rispetto delle disposizioni in materia di "Criteri Ambientali Minimi" per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione per gli aspetti del servizio riconducibili all'assoggettabilità alla vigente normativa in materia (fornitura derrate alimentari, prodotti per la pulizia, prodotti energetici, arredi ecc.).

Art. 21 - Oneri a carico del comune

Spetta al Comune:

- mettere a disposizione del concessionario, al fine di favorire lo sviluppo del servizio di asilo nido per la propria cittadinanza, i locali dell'asilo nido situati in via S. Pertini, come da planimetria allegata;
- indicare all'aggiudicatario il Responsabile referente per il servizio;
- la titolarità dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento del servizio;
- il convenzionamento con altri Enti locali interessati al servizio di asilo nido;
- la manutenzione straordinaria della struttura;
- la determinazione delle rette a carico delle famiglie utenti del servizio, secondo gli importi definiti dalla Giunta Comunale.

TITOLO V: FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE- REVISIONE DEI PREZZI

Art. 22 - Finanziamento del contratto

Il contratto è finanziato mediante:

- a) riscossione delle rette dall'utenza;
- b) quota di frequenza degli eventuali servizi aggiuntivi, a totale carico dell'utenza, che verrà riscossa direttamente dal concessionario. Le quote da applicare ai vari servizi aggiuntivi dovranno essere comunicate ed approvate dall'Amministrazione Comunale;
- c) buoni di conciliazione in base ai requisiti previsti dalla Determinazione del Dirigente Regionale n. 367 del 06.12.2023 o da successivi provvedimenti amministrativi in materia.

Con i suddetti corrispettivi, il concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, tanto in forma economica che in forma specifica, per l'intera durata del contratto.

Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario.

Art. 23 - Revisione prezzi

Sono previste le modifiche e le variazioni al contratto di Concessione durante il periodo di efficacia, ove ricorrano le condizioni di cui agli artt. 189 e 192 del D. Lgs. n. 36/2023 ed alle disposizioni legislative e regolamentari correlate.







TITOLO VI: RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

Art. 24 - Responsabilità

Il concessionario assume il servizio di asilo nido in concessione con annessa la gestione dalla struttura immobiliare, sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi.

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell'espletamento di tutte le attività oggetto del presente capitolato dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del concessionario.

Qualora il concessionario non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa in pristino, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune di Cutrofiano resta autorizzato a provvedere direttamente, a carico del concessionario, trattenendo l'importo eventualmente dovuto dalla cauzione.

E' escluso in via assoluta ogni compenso al concessionario per danni o perdite di mezzi, materiali ed attrezzi e per danni alle opere, siano essi determinati da cause di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendenti da terzi.

Sarà obbligo del concessionario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Inoltre, l'espletamento del servizio aggiudicato verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio del concessionario, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio dato in concessione, per la quale risponderà solo ed esclusivamente il concessionario, che sarà l'unico responsabile per eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque, nell'esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa, o/e all'immobile di proprietà del Comune.

Art. 25 - Assicurazioni

In relazione a quanto disposto in particolare dall'art. 24 del presente Capitolato, il concessionario ha l'obbligo di stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate e, in particolare:

a) una polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio assegnato in concessione con annessa gestione delle strutture immobiliari, per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, agli utenti del servizio di cui trattasi nonché in generale a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose, anche per fatto degli educatori, degli utenti del servizio, etc.., occorsi nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi comunque rientranti nella concessione, restando esonerato da responsabilità il Comune. Detta polizza deve prevedere che la società di assicurazione si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni cagionati a terzi, per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose e danni patrimoniali in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione all'esecuzione dei servizi assegnati in concessione con annessa gestione della struttura.

Altresì la polizza deve tenere indenne il Comune, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori nonché i terzi per qualsiasi danno che il concessionario possa cagionare per propria responsabilità nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione e nella correlata gestione della struttura.

La polizza dovrà essere stipulata appositamente per la concessione di che trattasi, oppure potrà rappresentare una appendice integrativa di una polizza RCT già esistente, purché tale appendice contenga tutte le clausole indicate nel presente articolo e sia destinata appositamente alla concessione di cui trattasi con il Comune di Cutrofiano.

Il massimale della polizza dovrà essere non inferiore a: € 1.000.000,00 per ogni sinistro ma con il limite di euro 500.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia lesioni corporali e di € 1.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

Copia della polizza a dimostrazione dell'avvenuto pagamento del premio, dovrà essere consegnata al Comune.

b) una polizza assicurativa a copertura di rischio locativo per tutta la durata della concessione, a copertura di quanto il concessionario sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile per danni agli immobili assegnati in concessione.







In ogni caso il concessionario sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza, qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale stabilito nella polizza assicurativa.

Tutti gli obblighi dell'impresa aggiudicataria non cesseranno con il termine dell'appalto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio. Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti del Comune.

Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata la copertura INAIL.

Il concessionario si impegna a presentare al Comune, a seguito dell'aggiudicazione del servizio, le polizze assicurative richieste prima dell'avvio del servizio o entro ristretto e perentorio termine comunicato dal Comune.

TITOLO VII: ALTRE NORME DI DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 26 - Penalità

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi, difformità e/o mancanze nella gestione rispetto a quanto previsto nel presente capitolato/contratto o nel progetto offerta presentato dal concessionario, il Comune applicherà le seguenti penalità nella misura massima di:

1	€ 500,00	Per ogni disservizio di natura organizzativa e gestionale con ricaduta sull'utenza.
2	€ 1.000,00	Per ogni assenza o riduzione del personale protratta per più di 24 ore che incida sul mantenimento degli standard.
3	€ 500,00	Per ogni violazione al capitolato tecnico.
4	€ 500,00	Per ogni mancato rispetto delle vigenti disposizioni legislative inerenti l'erogazione del servizio oggetto dell'appalto.
5	€ 1.000,00	Per ogni infrazione delle norme igienico-sanitarie
6	€ 200,00	Per ogni infrazione delle norme e delle procedure di sanificazione ed igiene degli ambienti.
7	€ 500,00	Per il mancato rispetto delle prescrizioni comunali in materia di raccolta dei rifiuti urbani.
8	€ 2.000,00	Per ogni infrazione all'osservanza delle normative previste in tema di sicurezza dei dati personali degli utenti.
10	€ 1.000,00	In caso di mancato rispetto dell'orario o del calendario di servizio.
11	€ 2.000,00	Per ogni infrazione commessa dal personale del concessionario dolosamente e per ogni infrazione da cui possa derivare danni agli utenti del servizio affidato o a terzi.

Per ottenere il pagamento delle penalità, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute sui crediti dell'aggiudicatario o sulla cauzione che dovrà essere in tal caso integrata.

Per l'applicazione delle penali il Comune adotterà il seguente procedimento:

- le singole inadempienze verranno contestate per iscritto, con l'imposizione del termine non superiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali controdeduzioni da parte del concessionario;
- la decisione definitiva verrà assunta dal Responsabile comunale della gestione della concessione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Comune potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni conseguenti le sopra esposte infrazioni.

E' fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave e/o reiterato inadempimento, alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 30.







Art. 27 - Divieto di subconcessione e di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto al concessionario, e sotto pena della immediata risoluzione del contratto, della perdita della cauzione e del risarcimento degli eventuali danni, sub-concedere a terzi in tutto o in parte i servizi oggetto del presente appalto.

Esclusivamente le attività di manutenzione ordinaria potranno costituire oggetto di affidamento a terzi.

Non sono soggette ad autorizzazione la stipula di convenzioni per l'attività di tirocinanti e per attività con associazioni di volontariato rientranti nelle finalità statutarie dei contraenti e rispondenti alla mission del servizio.

E' vietata la cessione parziale o totale del contratto.

In caso di cessione del contratto si darà corso alla risoluzione immediata del contratto.

Art. 28 - Clausola risolutiva espressa

Nel caso di inosservanza e/o inadempienza del concessionario agli obblighi e/o condizioni del presente capitolato o e/o contestazione di addebiti, il Comune inoltrerà al concessionario stesso una diffida ad adempiere entro il termine di 24 ore con termine a controdedurre di 10 giorni.

Trascorso inutilmente detto termine, l'Amministrazione Comunale potrà, a seconda della gravità dell'inadempienza:

- applicare una sanzione a titolo di penalità;
- avviare la procedura di risoluzione o recesso dal contratto.

Sono considerate clausole risolutive espresse, con effetto immediato, salvo i maggiori danni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. le seguenti:

- in caso di violazione, anche parziale da parte del concessionario degli obblighi e oneri derivanti dal presente capitolato, il mancato rispetto delle normative e delle leggi che disciplinano la gestione dei servizi socioassistenziali e socioeducativi, di quelle in materia di igiene e sanità, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di previdenza e assistenza dei lavoratori, nonché la violazione di ogni altra normativa vigente, o a venire, che regolamenti l'attività oggetto del presente contratto;
- l'omesso pagamento di contributi e tasse da parte del concessionario;
- il mancato rispetto, da parte del concessionario, della disciplina relativa alle assunzioni e al trattamento economico dei lavoratori;
- l'accertamento di colpa grave o negligenza nella gestione del servizio affidato se ciò abbia causato morte, invalidità, lesioni di utenti assistiti e/o danno di immagine al Comune concedente;
- la sospensione, anche parziale, se non previamente autorizzata per iscritto dal Comune, dei servizi oggetto del presente Capitolato;
- l'inosservanza, comunque delineata, da parte del concessionario, di uno o più impegni assunti verso il Comune;
- la cessione, anche parziale, del servizio.

Art. 29 - Garanzia provvisoria e garanzia definitiva

L'offerta presentata dal concorrente deve essere accompagnata da una da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore presunto della concessione, da versare all'Ente nelle modalità indicate dall'art. 106 del D. Lgs. 36/2023, che verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto per il concessionario.

Trovano applicazione le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice dei Contratti pubblici.

La garanzia dovrà avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Qualora l'aggiudicatario non accetti l'assegnazione, non potrà avanzare alcun diritto al recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione Comunale.

Il concessionario deve altresì costituire in favore del Comune, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva pari al 10% del valore contrattuale della concessione, al netto dell'I.V.A., ai sensi dell'art.117 del D.Lgs. n.36/2023, rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106 del Dlgs 36/2023.

Il deposito cauzionale resterà vincolato per tutta la durata contrattuale e verrà restituito dopo che, scaduto il contratto, le parti avranno regolato ogni conto e partita in sospeso dipendente dall'esecuzione del contratto e dopo che il concessionario avrà comprovato l'assolvimento di tutti gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assicurativi.

L'Istituto garante deve espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della cauzione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice







civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione, da parte dell'aggiudicatario, della cauzione definitiva equivale alla rinuncia alla stipula del contratto, determinando così la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 30 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 31 - Decadenza dalla concessione e risoluzione del contratto

La concessione decade di diritto qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto uno dei motivi di esclusione di un operatore economico di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. n.36/2023.

Il Comune di Cutrofiano potrà altresì, previa formale contestazione degli addebiti, dichiarare la risoluzione del contratto in tutti i casi di:

- grave inosservanza degli obblighi contemplati nel presente Capitolato e in particolare di quelli relativi alla conduzione del servizio;
- gravi e accertate violazioni di obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai lavoratori impegnati nella esecuzione delle attività oggetto di concessione;
- gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nelle strutture, in caso di mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e di protezione dai rischi.

Art. 32 - Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in fase di esecuzione del presente contratto, la competenza esclusiva appartiene al Foro di Lecce.

Art. 33 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Reg. UE679/2016 si informa che:

- tutti i dati forniti dai partecipanti alla procedura di gara saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara a pena l'esclusione dalla gara;
- i diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui all'art. 11 e seguenti del medesimo Reg. UE679/2016, cui si rinvia;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cutrofiano.
- Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Amministrativo.

Art. 34 - Stipulazione del contratto e spese contrattuali

Il concessionario è obbligato a stipulare il contratto, previa costituzione della cauzione definitiva, previo deposito delle eventuali spese contrattuali e previa stipulazione dell'apposite polizze assicurative descritte nel presente Capitolato. Qualora il concessionario non stipuli il contratto o non provveda al deposito nel termine fissato delle spese contrattuali, alla costituzione della garanzia e alla stipulazione della polizza assicurativa, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria prestata fatti salvi i risarcimenti dei danni. In caso di decadenza dell'aggiudicazione il Comune si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione della concessione nei confronti della impresa seconda classificata.

Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente, sono a totale carico del concessionario.

Il Comune si riserva di chiedere l'eventuale esecuzione del contratto, prima della stipula dello stesso, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023.







Art. 35 - Richiamo alla legge e ad altre norme

Il servizio è regolato dal presente capitolato speciale, dal bando e dal disciplinare di gara e dai relativi allegati. Per tutto quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il concessionario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che sono o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma.

ALLEGATI:

Planimetria asilo nido comunale di Via S. Pertini, Cutrofiano.